CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLA DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

N. posizione ............

N. convenzione ........

II giorno      con la presente scrittura a valere a tutti gli effetti di legge,

tra

Azienda / Produttore di rifiuti

**Dati anagrafici**

Cognome       Nome

-Nato a       il

C.F.

**Residenza** Comune      CAP      Provincia

Indirizzo       N°

In qualità di[[1]](#footnote-1)

**Denominazione/ragione sociale**

C.F.      P. IVA

**Sede Legale** CAP       Comune      Provincia

Indirizzo       N°

Telefono       Cell.

E-mail       Fax

**Dati dell'utenza** Comune       CAP       Frazione

**(sede operativa)** Indirizzo

Telefono       Fax

**Domiciliazione** (se diversa)

Comune      . CAP       Provincia

Indirizzo      . N°

di seguito denominato **UTENTE**, e il Sig EUGENIO BOSCHINI, in qualità di Legale Rappresentante, il quale agisce in nome e per conto della Polaris S.r.l. a Socio Unico, d'ora in avanti denominato semplicemente ENTE,

PREMESSO

|  |
| --- |
| 1. che il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 disciplina la gestione dei rifiuti stabilendo che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci; 2. che con il D.Lgs. n. 116/2020 che modifica radicalmente il D.Lgs. n. 152/2006, è stata approvata una nuova definizione di rifiuto urbano, abrogando il criterio di assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani precedentemente vigente. 3. che lo stesso D.Lg. n. 116/2020, in particolare, stabilisce che i rifiuti provenienti dalle attività agricole e agroindustriali e della silvicoltura e della pesca, ai sensi e per gli effetti dell’art.2135 del codice civile, NON PRODUCONO RIFIUTI URBANI, MA RIFIUTI SPECIALI. 4. che l’allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006, riportante l’elenco delle attività che producono rifiuti urbani, esclude completamente le attività agricole e connesse di cui all’art. 2135 del Codice civile. 5. che l’articolo 2135 del Codice civile comprende oltre all’imprenditore agricolo anche le attività connesse come ivi definite, e le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi 6. che tra le attività connesse di cui alla lettera precedente si ricomprendono le attività di fornitura di servizi agromeccanici e tecnologici ad agricoltori e imprese terze (la cosiddetta attività di “contoterzista”) 7. che rifiuti di natura agricola sono prodotti anche dalle suddette attività di fornitura di servizi agromeccanici, anche se esercitata in forma “esclusiva” (ovvero non a corredo della propria attività agricola) 8. che tra imprenditori agricoli è concesso lo scambio di manodopera o di servizi ai sensi dell’art. 2139 del codice civile; 9. che all’imprenditore ittico, le cooperative di imprenditori ittici e i loro consorzi sono applicate le medesime disposizioni legislative dell’imprenditore agricolo; 10. che la Provincia di Rovigo ha una realtà formata da numerose aziende, in buona parte di piccole dimensioni, che producono rifiuti agricoli, della silvicotura e della pesca, anche pericolosi per i quali esiste un'oggettiva difficoltà a provvedere a tutti gli adempimenti burocratici previsti dalla normativa vigente, prevedendo agevolazioni se i rifiuti vengono conferiti al servizio pubblico; 11. che i rifiuti speciali, provenienti da attività agricole, della silvicoltura e della pesca, nel rispetto della normativa vigente, possono essere temporaneamente depositati presso le sedi di produzione oppure presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa, ivi compresi i consorzi di cui l’imprenditore è socio; 12. che non è considerato trasporto la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; 13. che non è considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo 14. che i rifiuti provenienti da attività agricole, della silvicoltura e della pesca, in quanto rifiuti speciali, vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani di origine domestica e che è stato affidato il servizio integrativo per la gestione di tali rifiuti speciali su tutto il territorio provinciale a Polaris Srl quale azienda pubblica controllata dal socio unico Ecoambiente Srl; 15. che il Protocollo di Intesa per la gestione dei rifiuti provenienti dalle aziende agricole, della silvicoltura e della pesca, sottoscritto tra Amministrazione provinciale, Organizzazioni Professionali Agricole e della Pesca e Polaris srl, prevede la costituzione di un circuito organizzato di raccolta per la gestione dei rifiuti di provenienza agricola, dalla silvicoltura e dalla pesca.   si conviene e si stipula quanto segue, considerando la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.  **Art. 1 - Impegni dell'Ente**   1. L'Ente organizza un servizio di raccolta dei rifiuti agricoli, della silvicoltura e della pesca. 2. L'Ente assicura un servizio nei tempi atti a rispettare gli obblighi di legge previsti e si impegna, ove previsto, ad ottemperare a tutti gli adempimenti burocratici a carico dell'Utente convenzionato, il quale è da ritenersi esonerato dagli adempimenti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, limitatamente alla quantità di rifiuti conferita all'Ente. 3. L'Ente garantisce la necessaria informazione all'Utente in occasione di ogni raccolta e/o sue variazioni e nel caso di attivazione di servizi aggiuntivi. 4. L'Ente si avvale della facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione stipulata nel caso in cui l'Utente non ottemperi al pagamento dei servizi entro le date indicate a scadenza. 5. L'Ente provvede a comunicare il calendario delle raccolte entro l'inizio della prima raccolta annuale, attraverso canali comunicativi istituzionali.   **Art. 2 - Impegni dell'Utente**   1. L'Utente si impegna a rispettare tutte le norme e clausole contenute nella presente convenzione. 2. L'Utente deve conferire le tipologie di rifiuti previste nell'Allegato 1 secondo le modalità previste dall'Ente. 3. Le fatture emesse dall'Ente a carico dell'Utente dovranno essere liquidate entro la scadenza indicata. 4. L'Utente libera l'Ente da ogni responsabilità derivante da danni a persone o cose che dovessero incorrere per propria imperizia, imprudenza o negligenza durante l'esecuzione del servizio. Sarà onere dell'Utente segnalare la presenza di pavimentazioni cedevoli, cantine, seminterrati, fosse biologiche, spazi troppo angusti e comunque non idonei al passaggio di autocarri pesanti ed indicare percorsi preferenziali ed eventuali zone pericolose o di divieto di circolazione e agevolare la rapidità delle operazioni. 5. L'utente è tenuto ad accumulare i rifiuti presso la sede dell'utenza secondo quanto indicato all'art. 6 della presente convenzione. 6. L'Utente si impegna a conservare con cura, e a non cedere a terzi, eventuali tessere o sistemi di identificazione forniti dall'Ente, corrispondendo all'Ente il costo necessario alla sostituzione in caso di smarrimento, furto, ecc., previsto nel prezziario di cui all'Allegato 1.   **Art. 3 - Modalità di raccolta dei rifiuti**   1. La raccolta avviene secondo le seguenti modalità:    1. raccolta a domicilio presso gli utenti convenzionati che ne facciano richiesta con le modalità indicate nel successivo art. 4;    2. eventuale raccolta presso gli ecocentri ed i centri autorizzati nell'arco dell'anno secondo un programma predefinito a cura dell’Ente, mediante il quale le utenze convenzionate possono conferire i propri rifiuti in punti di raccolta costituiti dallo stazionamento di mezzi mobili attrezzati, con le modalità indicate nel successivo art. 5; 2. E' onere del personale dell’Ente provvedere al caricamento su automezzo autorizzato per la movimentazione e il trasporto delle specifiche categorie di rifiuto. 3. Il servizio di raccolta è rivolto esclusivamente agli utenti che dispongano di convenzione valida ed efficace. 4. Sono ammesse al servizio in convenzione solo le aziende ubicate operativamente nel territorio della Provincia di Rovigo. 5. Al momento della consegna dei rifiuti sarà presentato e sottoscritto dall'Utente un opportuno documento d'accompagnamento, in cui saranno evidenziati, per ogni singolo tipo di rifiuto, la descrizione del rifiuto, il codice CER, il peso conferito, la data e l’ora, il numero di sacchi e/o contenitori consegnati, ed eventuali annotazioni riguardanti le motivazioni che hanno portato ad un aggravio dei tempi di caricamento; tale documento avrà validità ai fini dell'accettazione del costo di trattamento/smaltimento e delle eventuali penalità. 6. I documenti di accompagnamento faranno fede ai fini delle fatturazioni, dei pagamenti, degli indennizzi, della tenuta dei registri carico e scarico e della stesura della dichiarazione di produzione dei rifiuti a carico dell'Ente. 7. I rifiuti dovranno essere conferiti con le modalità di cui al successivo art. 6.   **Art. 4 - Servizio di raccolta a domicilio**   1. Il servizio a domicilio sarà organizzato nel corso dell'anno, con le seguenti modalità:    1. **servizio ordinario**, nel limite quantitativo comunicato dall'Ente in funzione delle specifiche tipologie per ciascun servizio richiesto;    2. **servizio microraccolta**, per quantitativi ridotti, nel limite comunicato dall'Ente in funzione delle specifiche tipologie per ciascun servizio richiesto. 2. Ciascun Utente, per accedere al servizio di raccolta a domicilio, dovrà prenotarsi presso l'Ente, anche recandosi direttamente presso gli uffici, trasmettendo (anche via posta elettronica) la quantità delle diverse tipologie per le quali chiede la raccolta. 3. L'utente può richiedere più servizi di raccolta a domicilio nell'arco dell'anno. 4. Prima dell'esecuzione del servizio, l'Utente sarà contattato dal personale dell’Ente., il quale comunicherà giorno ed ora della raccolta.   **Art. 5 - Servizio di raccolta presso ecocentri autorizzati**   1. Il servizio consiste nella raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti conferiti direttamente dall'Utente con propri mezzi presso gli ecocentri ed i centri autorizzati. 2. Il servizio sarà organizzato secondo uno specifico calendario predisposto dall'Ente nell'arco dell'anno. 3. Lo stazionamento dei mezzi presso l’ecocentro autorizzato sarà effettuato nei punti e nelle giornate indicate nel calendario delle raccolte. 4. Il conferimento di rifiuti ai punti di stazionamento da parte dell'Utente potrà essere effettuato in tutti gli ecocentri ed i centri autorizzati previsti in ambito provinciale. 5. La quantità di rifiuti pericolosi che potrà essere conferita presso l'ecocentro autorizzato non potrà superare i 30 kg o litri per ciascuno viaggio. Quantità superiori di rifiuti non saranno accettate. 6. Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, non sono previste limitazioni legate alla quantità. 7. I rifiuti dovranno essere conferiti in maniera differenziata e con le modalità stabilite all'art. 6. 8. Sono consentiti un numero massimo di viaggi annui pari a 5. 9. Nei limiti sopra indicati, in considerazione della possibilità di effettuare lo scambio di manodopera o di servizi ai sensi dell’art. 2139 del Codice civile, un imprenditore può conferire i rifiuti di altri imprenditori, salvo che questi siano distinti in documenti di conferimento distinti e che sia stata firmata una delega in tal senso. 10. Sempre nei limiti sopra indicati, i “contoterzisti” possono conferire i rifiuti derivanti dalle proprie attività agromeccaniche a proprio nome (nel caso in cui siano essi stessi produttori del rifiuto) o a nome dell’azienda per cui tali servizi sono effettuati. A tal proposito deve essere presente un contratto tra le parti, per il quale si rimanda a quanto disposto nella Nota della Regione Veneto n. 115368 del 23/03/2016 “Indicazioni operative relative all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari per gli utilizzatori professionali”   **Art. 6 - Modalità di stoccaggio e di conferimento dei rifiuti**   1. Sarà cura degli Utenti rispettare gli obblighi di cui alla normativa vigente in relazione al deposito temporaneo dei rifiuti. 2. L'utente dovrà stoccare i rifiuti in gruppi ordinati e separati in una zona ben delimitata e accessibile al transito degli automezzi di raccolta. 3. I rifiuti dovranno essere stoccati in un luogo coperto fatta eccezione per i teli, reti, manichette, tubi, cassette, pneumatici e rifiuti non pericolosi in genere. 4. I teli per la ricopertura delle serre e per le pacciamature, le reti antigrandine e per i filari dovranno possibilmente essere confezionati in pacchi o in rotoli legati. 5. Gli accumulatori al piombo dovranno essere stoccati in un contenitore a tenuta; potranno essere conferiti allo stato sfuso solo se non vi sono perdite presenti. 6. Gli oli esausti di origine minerale e sintetica e gli oli di origine vegetale e animale provenienti da fritture dovranno essere stoccati in taniche o in fusti a tenuta impermeabile e adatti per lo svuotamento in loco mediante travaso o pompa di aspirazione, a loro volta depositati in luogo dotato di bacino di contenimento secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 7. I rifiuti di origine veterinaria dovranno essere conferiti su contenitori a norma in cartone o in polipropilene, con sacco in plastica incollato preinserito con fascetta di chiusura. 8. Tutti i rifiuti non sopraccitati, distinti per tipologia, dovranno essere confezionati in sacchi in plastica trasparenti a perdere, oppure in big bag, forniti da Polaris o ritirati dall'Utente, a proprio carico, presso l’ecocentro o il centro autorizzato. 9. L'Utente potrà richiedere la fornitura, a proprio carico, di specifici contenitori e attrezzature, in funzione della tipologia dei rifiuti raccoglibili, sulla base del prezziario di cui all'Allegato 1; in caso di contenitori che per dimensioni e peso non possono essere consegnati presso l’ecocentro o il centro autorizzato, questi saranno consegnati alla sede produttiva dell'Utente. 10. È vietata, ai sensi della normativa vigente, la miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L’Ente non dovrà in nessun caso procedere alla raccolta di tali miscelazioni. 11. Al momento del conferimento dei rifiuti in convenzione il produttore non è tenuto a consegnare le schede di sicurezza delle sostanze o miscele pertinenti al rifiuto. 12. Si considerano valide le classi di pericolo standard dei rifiuti riportate nell’allegato alla presente convenzione stipulata con i conferitori stessi. 13. Le caratteristiche di pericolo assegnate possono subire variazioni, anche in funzione del progresso scientifico, delle evoluzioni normative e delle conoscenze del rifiuto stesso, senza che tali modifiche implichino un aggiornamento dell’accordo stesso o della convenzione. 14. Il produttore dichiara, firmando la convenzione, di accettare le caratteristiche di pericolo standard.   **Art. 7 - Costi**   1. L'Utente, per poter accedere ai servizi sopraesposti, dovrà corrispondere:    1. la quota di adesione in funzione delle annualità di utilizzo del servizio in un'unica soluzione; tale somma garantisce la possibilità di conferire i rifiuti con le modalità previste dalla presente convenzione;    2. il i costi di ritiro per la richiesta di servizio a domicilio come indicati in Allegato 1;    3. i costi di trattamento calcolati sull'effettivo peso di rifiuto conferito e diversificato per le diverse tipologie di rifiuti come riportati in Allegato 1. 2. Il costo dei sacchi, big-bag, contenitori per rifiuti a rischio infettivo di origine veterinaria, noleggio di contenitori e altre attrezzature sono a carico dell'Utente. 3. Oltre quanto sopraccitato, null'altro è dovuto per la sottoscrizione della convenzione. 4. I prezzi saranno rivisti con una frequenza biennale, l’Ente potrà rivederli anche prima del termine del biennio in caso di modifiche sostanziali dei prezzi di mercato.   **Art. 8 Fatturazione**   1. La fatturazione dei servizi di smaltimento sarà effettuata dall’Ente come di seguito:    1. se l’Utente conferisce i propri rifiuti presso gli ecocentri e i centri autorizzati, la fattura viene emessa in data del conferimento e trasmessa entro i termini di legge,    2. se l’Utente conferisce i propri rifiuti attraverso il servizio porta a porta, la fatturazione sarà differita alla fine del mese in cui il servizio sarà svolto. 2. Il pagamento potrà essere effettuato, in contanti, rimessa diretta vista fattura, tramite POS oppure mediante bonifico bancario. 3. Nel caso di servizio porta a porta, il pagamento è sempre con bonifico bancario. 4. Nel caso di conferimenti di rifiuto corrispondenti a costi totali inferiori all'importo minimo fatturabile specificato nel prezziario di cui all'Allegato 1, tale somma sarà fatturata all'Utente come importo minimo fatturabile a titolo di costo di trattamento.   **Art. 9 - Penalità a carico dell'Utente**   1. Il costo di ritiro può essere richiesto a titolo di penale se, dopo aver concordato con l’Ente. il giorno e l'ora del passaggio di raccolta, l'Utente non ha provveduto alla consegna dei rifiuti per cause ad esso imputabili. 2. In caso di ritardo di pagamento della fattura per servizi resi o di altra fornitura, l'Ente provvede a sospendere l'efficacia della convenzione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di ricezione del primo sollecito di pagamento da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'Utente; inoltre, l'Utente è tenuto a corrispondere a titolo di penale gli interessi legali maggiorati di 5 (cinque) punti. 3. L'Utente è tenuto al versamento del costo orario di intervento per ogni ora o frazione di ora oltre i primi 60 minuti previsti per le operazioni dedicate a servizi supplementari (sgombero, raccolta in più punti o in zone accessibili ai mezzi), previa contestazione delle irregolarità mediante verbale sottoscritto dall'Utente e dall'incaricato del servizio. 4. Nel caso di conferimenti di rifiuti indifferenziati, previa contestazione delle irregolarità mediante verbale sottoscritto dall'Utente e dall'operatore dell'Appaltatore, il prezzo di smaltimento addebitato sarà quello del gruppo relativo ai rifiuti indifferenziati o, ove non possibile, il più elevato tra quelli relativi ai gruppi presenti in tale ammasso.   **Art. 10 - Penalità a carico dell'Ente**   1. Eventuali reclami dell'Utente devono pervenire all'Ente entro e non oltre 10 giorni dalla data del disservizio verificatosi mediante comunicazione telefonica al numero telefonico e, in ogni caso, in forma scritta via fax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni dalla data del disservizio stesso. 2. L'Ente rimane responsabile civilmente, nei termini di legge, dei danni derivanti da ritardi nell'esecuzione dei servizi non imputabili all'Utente.   **Art. 11 - Controversie**   1. Le parti si impegnano a tentare di definire tutte le controversie relative alla presente convenzione in via preliminare in una riunione all'uopo convocata dall'Ente. 2. E' in ogni caso, riconosciuta la possibilità all'Utente di delegare qualsiasi persona fisica o giuridica per la definizione delle controversie e per tutte le procedure previste nella presente convenzione. 3. Se le parti non si presentano od il tentativo di conciliazione non riesce, la controversia potrà essere comunque deferita all'autorità giudiziaria. Il Foro competente è quello di Rovigo.   **Art. 12 - Durata ed efficacia della convenzione**   1. La presente convenzione ha validità dalla data di perfezionamento della pratica di stipula (firma della convenzione e versamento della quota di adesione) fino al 31 dicembre dell’anno di sottoscrizione. La convenzione si intende poi rinnovata tacitamente di anno in anno. 2. La sottoscrizione della presente convenzione impegna l'Utente al pagamento della quota di adesione così come previsto all'art. 2 della presente convenzione e approva nel contempo il prezziario di cui all'Allegato 1. 3. Il mancato pagamento da parte dell'Utente della quota di adesione o dei servizi resi entro la data di scadenza indicata in fattura provoca la sospensione dell'efficacia della convenzione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di ricezione del primo sollecito di pagamento da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'Utente. La convenzione potrà essere riattivata con il saldo del dovuto. 4. L'Ente si avvale della facoltà di revocare la convenzione nel caso in cui l'Utente non provveda al pagamento degli insoluti entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza indicata dal primo sollecito di pagamento da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'Utente. 5. La volontà di recesso dalla convenzione, da entrambe le parti, deve essere manifestata attraverso la forma scritta. |

Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

L'UTENTE L'ENTE

II Legale Rappresentante

…………………..…..

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del c.c. si approvano e sottoscrivono specificatamente le seguenti clausole della presente convenzione:

* Art. 2 - Impegni dell'Utente.
* Art. 3 - Modalità di raccolta dei rifiuti.
* Art. 7 - Costi.
* Art. 9 - Penalità a carico dell'Utente;
* Allegato n. 1 - Prezziario.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30.06.2003 N. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

I dati personali vengono trattati dal Titolare, l'Ente, in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l'ausilio di strumenti elettronici sia senza. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e l'eventuale rifiuto di conferirli o al trattamento comporterebbe l'impossibilità di dar corso ai rapporti relativi ai medesimi. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno inoltre essere comunicati, ove necessario ai soli fini amministrativi e operativi e della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al rapporto commerciale, a consulenti, studi professionali, istituti di credito, enti addetti a riscossione crediti, concessionari e incaricati dall'Ente. L'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

L'UTENTE

……………….…..…

1. Legale rappresentante, titolare, socio, amministratore unico, altro. [↑](#footnote-ref-1)